

DELIBERA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 25 maggio 2023

Rettorato, via Calepina 14, Trento – seduta in videoconferenza

Numero all'ordine del giorno: 03

Oggetto:

Trentino Data Mine: aggiornamento sullo stato di avanzamento del Progetto e adempimenti conseguenti.

Struttura proponente:

Direzione Generale

Sono presenti alla seduta

FINOCCHIARO Daniele Presidente

DEFLORIAN Flavio Rettore

COLOMBO Massimo Gaetano Componente

DEL MERCATO Andrea Componente

FANDELLA Paola Componente

DI FAZIO Gabriele Componente – Presidente Consiglio Studenti

È presente il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani, che funge da Segretario verbalizzante.

Visti i seguenti elementi di fatto:

- Il Ministero dell'Università e Ricerca, nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha pubblicato in data 26 gennaio 2022 un avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o all'ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione, a valere su fondi PNRR rientranti nell'ambito delle risorse dell'Unione Europea (NextGenerationEU) Investimento 3.1. ("Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa"). L'avviso prevedeva quali soggetti ammessi a presentare domanda gli Enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, ovvero Università e Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.
- L'Università di Trento ha predisposto un progetto e, a seguito della delibera del Senato accademico n. 56 del 9 marzo 2022, ha provveduto all'invio della proposta, prevedendo la realizzazione di una nuova infrastruttura di particolare rilevanza per il sistema della ricerca territoriale e per l'ecosistema dell'innovazione, tenuto conto dell'interesse di soggetti pubblici e privati manifestato, impegnandosi ad attivare le procedure di selezione dei soggetti privati al fine di costituire un partenariato pubblico-privato secondo le prescrizioni dell'avviso di cui sopra.



- L'iniziativa progettata, denominata "Trentino Data Mine", prevede la realizzazione di una infrastruttura di innovazione da parte di una società mista da costituire su iniziativa dell'Università di Trento, con il coinvolgimento della Fondazione Bruno Kessler quale soggetto pubblico attivo nell'ambito della ricerca e in particolare nel settore delle nuove tecnologie. L'obiettivo è la creazione e il successivo sviluppo di un polo strategico di innovazione abbinato ad un Datacenter localizzato nel sito della miniera di San Romedio, nel comune di Predaia (TN);
- L'infrastruttura dovrà essere dotata di apparati hardware (cloud data center, laboratori, reti avanzate) per l'erogazione di servizi negli ambiti tecnologici più avanzati, come Artificial Intelligence, High performance computing, Edge computing e CyberSecurity. Il Data center dovrà essere altamente sicuro e innovativo in termini energetici e permetterà di collegare strutture di ricerca nuove ed esistenti, infrastrutture tecnologiche e risorse sul territorio;
- Quale Responsabile scientifico del progetto Trentino Data Mine è stato individuato il Prof. Paolo Giorgini, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione.
- Con Decreto Direttoriale n.156 d.d. 22 giugno 2022 del Direttore Generale dell'Internazionalizzazione e della comunicazione del MUR, registrato alla Corte dei Conti al n.1978 del 25 luglio 2022, è stata disposta la concessione del finanziamento all'Università di Trento, nella forma del contributo alla spesa.
- Il costo di progetto è stato stimato in circa Euro 37,6 milioni, dei quali Euro 18.410.355,34
 corrispondono all'agevolazione concessa dal MUR all'Ateneo a valere sulle risorse PNRR
 (NextGenerationEU), mentre i restanti Euro 19.161.798,42 milioni inizialmente stimati sono a carico del soggetto privato del partenariato pubblico-privato.
- Per dare efficacemente seguito all'attuazione si è ritenuto di procedere mediante gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto privato con cui costituire una Società a Responsabilità Limitata, che sarà incaricato per la progettazione e l'esecuzione dell'infrastruttura, l'acquisizione e dotazione dei macchinari e delle attrezzature per il Data center e per la relativa gestione, fissando nel bando di gara requisiti minimi di partecipazione che, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, risultassero appropriati per la realizzazione in proprio da parte soggetto privato individuato.
- Con decreto n. 917 di data 16/09/2022 del Rettore dell'Università di Trento è stata autorizzata l'indizione della gara ad evidenza pubblica di cui sopra, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, al fine di dare forma al partenariato pubblico-privato istituzionalizzato e costituire la Società in conformità all'art. 17 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.).
- Le funzioni per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica sono state delegate all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia Autonoma di Trento – APAC.
- Il bando di gara è stato pubblicato in data 21 settembre 2022 e, alla scadenza del termine per presentare offerta, in data 20 dicembre 2022 e 9 gennaio 2023, presso APAC si è provveduto



all'apertura dell'unica offerta pervenuta, presentata da parte del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra:

- COVI COSTRUZIONI SRL, con sede in Predaia (TN);
- DEDAGROUP SPA, con sede in Trento;
- G.P.I. SPA., con sede in Trento;
- ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA (ISA SPA), con sede in Trento.
- L'offerta tecnica presentata, contenente la proposta progettuale del soggetto privato, si compone in particolare di una Relazione, del Piano Economico Finanziario e di elaborati grafici inerenti agli elementi di massima del progetto da predisporre in via esecutiva e quindi realizzare.
- Per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica presentata e all'attribuzione dei punteggi secondo gli elementi e i criteri previsti dal bando di gara, con Decreto del Rettore dell'Università di Trento n.27 d.d. 13.01.2023 è stata nominata una Commissione tecnica, composta da figure di comprovata esperienza in settori rilevanti per l'iniziativa:
 - Dott. Stefano Cozzini Direttore Area Science Park, Istituto Ricerca e Innovazione
 Tecnologica Università di Trieste, Coordinator and teacher dei corsi di Scienza dei dati e applicazioni e Fondamenti di calcolo ad alte prestazioni;
 - Ing. Kussai Shahin Direttore Generale Trentino Digitale S.p.a., società in house della Provincia autonoma di Trento preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico trentino;
 - Dott. Flavio Vella Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione Università di Trento, responsabile High Performance Computing and Reliable System Laboratory;
 - Prof.ssa Eleonora Broccardo Dipartimento di Economia e Management Università di Trento, Professore associato in Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
 - Prof.ssa Avv. Sara Valaguzza Ordinario di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Milano, Direttore scientifico del Centro Interuniversitario tra Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Brescia per il diritto e management delle costruzioni.
- Completate in data 22.02.2023 le operazioni di valutazione da parte della Commissione tecnica, in data 28.02.2023 presso APAC si è svolta l'ultima seduta pubblica in cui è stata data comunicazione dell'esito della valutazione ed è stata conseguentemente aperta l'offerta economica, contenente il prezzo offerto per l'acquisto delle quote della costituenda società, pari ad Euro 20.000.000,00, in aumento rispetto all'importo a base d'asta di Euro 19.161.798,42.
- In data 14.03.2023 il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Trento, in qualità di Responsabile del procedimento, ha preso atto con propria determinazione degli esiti della procedura delegata ad



APAC e, in particolare, ha raccolto una segnalazione della Commissione tecnica formulata all'atto della chiusura della valutazione, in riferimento:

- all'opportunità di un maggiore approfondimento in merito alla disciplina dei rapporti tra le parti in relazione al contributo pubblico PNRR;
- b. allo scostamento delle singole voci di spesa tra l'offerta tecnica e quanto previsto nel progetto inviato al MUR, superiore al 15% rispetto al quadro del progetto ammesso a finanziamento.
- A tale scopo è stato dato seguito ad un confronto in contraddittorio con il Raggruppamento temporaneo di imprese ed i relativi referenti, per l'approfondimento sia di profili di carattere tecnico che giuridico ed economico riguardo ai contenuti della proposta, agli assunti e alle previsioni del piano finanziario e del prospetto economico progettuale, nonché agli elementi fondamentali che dovranno essere garantiti in fase di attuazione anche in relazione al governo e al controllo della società, con i punti di attenzione relativi ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità delle parti nell'ambito del partenariato e della costituenda società, tenuto conto delle scadenze e degli obblighi del PNRR. Il confronto ha avuto in tale fase come riferimenti ai fini dei chiarimenti gli indirizzi in merito formulati da ANAC e MEF e in particolare il documento di Linee guida in tema di partenariato pubblico privato "Partenariato pubblico privato: una proposta per il rilancio" - approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021, nonché le indicazioni del MUR declinate a favore dei soggetti attuatori dell'iniziativa ITEC di cui al "Manuale operativo per i soggetti attuatori che intendano affidare, secondo la formula del partenariato pubblico privato, iniziative aventi ad oggetto la realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione". La gestione della società dovrà quindi essere improntata, oltre che alla realizzazione dell'infrastruttura nei termini stabiliti, alla gestione ed al monitoraggio costante del piano economico finanziario e dei rischi posti a carico del socio operativo privato, in prospettiva del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio finanziario. A tale scopo gli organi societari dovranno disporre di un flusso informativo puntuale e costante, così da assicurare un efficace presidio dell'attuazione delle finalità progettuali e una corretta gestione del partenariato.
- In merito alla variazione del prospetto di ripartizione tra le voci di spesa dei costi di progetto presentato dal concorrente in gara, comunque in linea con i limiti e le indicazioni normative in merito agli investimenti attraverso i fondi europei PNRR e invariato il valore complessivo del contributo pubblico, è stata avviata la formale interlocuzione con il MUR e la segnalazione attraverso il sistema informativo dedicato di una prima variazione, tenuto conto delle indicazioni e dei suggerimenti della competente struttura ministeriale. Il Ministero ha dato riscontro con nota prot. n 7260 di data 24/05/2023 della Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione avente ad oggetto "Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione. Trasmissione Decreto Direttoriale di Rettifica Progetto ITEC0000024", contenente in allegato il Decreto Direttoriale n. 93 di data 24/05/2023 di approvazione della richiesta.
- Riguardo alle modalità di attuazione del progetto, in fase di impostazione della procedura di scelta del socio privato del partenariato si è individuata quale forma giuridica più conveniente e rispondente alle



esigenze quella della società a responsabilità limitata, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s. m. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.), tenuto conto anche della complessità di realizzazione nei termini stabiliti dall'avviso MUR e dal PNRR e della necessità di garantire adeguati requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria per tutte le diverse fasi del progetto, dalla realizzazione alla gestione dell'infrastruttura ed alla prestazione dei connessi servizi, nonché di criteri di efficacia ed efficienza gestionale favoriti dal coinvolgimento diretto di tutti i soggetti privati nella società partecipata. A tale riguardo il riscontro assicurato dalla pubblica gara garantisce un efficace esito dell'intento di aggregazione di competenze e realtà imprenditoriali private, assommando alle capacità realizzative e gestionali dell'infrastruttura fisica sia un solido partner finanziario che una aggregazione di due importanti gruppi del settore ICT.

- L'art. 4 del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in relazione allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo stesso, costituire società aventi per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato. Nel caso di specie l'avviso MUR citato sopra prevede espressamente che l'azione debba essere attuata in partenariato pubblico privato da parte di enti vigilati MUR, tra i quali in primo luogo le Università e che debba avere quale finalità la realizzazione di un'infrastruttura predisposta per ospitare apparati hardware (cloud data center, reti avanzate) ottimizzati per l'erogazione di servizi innovativi che facciano leva sui diversi ambiti tecnologici quali Artificial Intelligence, High performance computing, Edge computing, CyberSecurity. Le finalità dell'iniziativa e del progetto sono coerenti con gli obiettivi della missione per la quale è stato pubblicato l'avviso del MUR e per cui è stato presentato e ammesso a finanziamento il progetto dell'Università di Trento. Tali obiettivi sono infatti esplicitati all'art. 2 dell'avviso, ove si precisa che esso "mira a rafforzare e completare la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di knowledge transfer, incoraggiando l'uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all'innovazione, anche attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonché l'introduzione di modelli gestionali innovativi" e che "allo scopo di rispettare le finalità (...) e di garantire la sostenibilità e la fattibilità economica e finanziaria degli investimenti, la capacità di produrre innovazione deve essere destinata alle imprese per una quota significativa".
- Le attività menzionate rientrano quindi tra quelle per le quali l'Università può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni, tenuto conto delle ragioni e finalità che giustificano tale scelta e del concorso dell'iniziativa all'attuazione degli obiettivi nazionali di rafforzamento del settore della ricerca e innovazione, in sinergia con operatori di mercato privati, tanto sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, quanto sul piano della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Il rispetto delle condizioni vincolanti stabilite dall'avviso ministeriale, dalla regolamentazione e dagli indirizzi emanati dalla struttura dell'Amministrazione centrale attestano la conformità dell'iniziativa alla normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di stato, mentre la valutazione positiva in merito all'ammissione a finanziamento PNRR conferma la rispondenza



dell'oggetto progettuale agli obiettivi del Piano e quindi la rilevanza dell'iniziativa in funzione della ripresa e del rafforzamento economico del Paese. In merito alla sostenibilità finanziaria, l'analisi condotta in primo luogo da parte della Commissione tecnica e quindi dall'Amministrazione al termine delle operazioni procedurali di gara consente di affermare che nel complesso l'iniziativa abbia i necessari caratteri di sostenibilità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, tenuto anche conto che i partner privati coinvolti presentano requisiti e competenze che garantiscono piena affidabilità sotto il profilo tecnico e professionale. Riguardo al Piano Economico Finanziario, quanto emerso in prima istanza dall'analisi dell'offerta tecnica presentata è stato oggetto di successivo approfondimento, dando modo al soggetto privato di esplicitare le modalità attuative della propria proposta, improntata a principi di modularità e progressività nello sviluppo dell'attività industriale e dei servizi da assegnare alla società. In fase di avvio questa potrà contare sia sulle competenze e sulle risorse professionali dei gruppi privati ICT che compongono il partenariato, sia sulla rete dei relativi clienti e utenti di riferimento, agevolando così l'introduzione dei servizi innovativi in funzione delle risposte del mercato. E possibile quindi confermare la valutazione positiva sulla sostenibilità economico finanziaria del progetto, in coerenza con le conclusioni della Commissione tecnica. La costituzione di una società mista pubblico privata consentirà nelle successive fasi di realizzazione e di evoluzione progettuale di intervenire con gli eventuali opportuni correttivi, anche a fronte di eventuali sopravvenienze che rendessero necessario l'adeguamento del progetto nei limiti e nei termini consentiti dall'avviso MUR, nonché nel rispetto delle finalità evidenziate dallo stesso e delle misure di intervento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto privato ha consentito infatti l'aggregazione di una partnership che assicura il soggetto attuatore in tutte le fasi progettuali, ivi compresa, come già esplicitato, quella di messa in esercizio della nuova società e del suo inserimento nel mercato, che necessariamente comporteranno l'esigenza di un sostegno finanziario da porre a carico del soggetto finanziatore che integra la composizione del Raggruppamento di imprese private.

Tenuto conto di quanto esplicitato in merito al contesto di riferimento e alla procedura portata qui a compimento con la selezione pubblica del soggetto privato del partenariato per costituire la società a responsabilità limitata Trentino Datamine S.r.l., occorre dare atto che la presente deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. approvato con D. Lgs. 175/2016, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della costituenda società, per i quali si rinvia ai documenti predisposti per la gara ad evidenza pubblica ed a quelli prodotti in sede di gara, agli atti o allegati al presente provvedimento.

Considerato che:

- Le ragioni di opportunità e convenienza della costituzione della società a responsabilità limitata sono da riconnettersi, sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ai seguenti profili:
 - a. Il bando e la normativa in esso richiamata impone, ai fini dell'accesso ai finanziamenti destinati ai centri di competenza ad alta specializzazione, il ricorso al partenariato pubblico privato. A tal



- fine, l'avviso MUR n. 3265/2021 prescrive la costituzione di un partenariato pubblico privato, anche istituzionalizzato, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione dell'iniziativa, compresa la gestione dell'infrastruttura;
- b. Il modello societario, in particolare, rappresenta la forma di accordo che meglio soddisfa le esigenze di capacità organizzativa e realizzativa dei soci, in modo da offrire le opportune tutele e garanzie sul piano della disciplina giuridica del rapporto e della sua stabilità, oltreché una precisa definizione del ruolo di controllo riservato alla parte pubblica nel governo del partenariato pubblico-privato; al tempo stesso, il modulo societario consente di creare un'organizzazione stabile nella quale possano confluire, da un lato, le conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche dell'Ateneo, veicolate attraverso lo specifico organo denominato Comitato Scientifico e, dall'altro, l'esperienza, le conoscenze, la managerialità, il know how e l'apporto finanziario dei partner privati, selezionati mediante la procedura ad evidenza pubblica;
- c. L'importanza, l'innovatività e la complessità del progetto finanziato giustificano la sinergia e il supporto dei diversi partner privati costituiti in raggruppamento di imprese agli obiettivi e alle finalità dell'iniziativa fatta propria dal soggetto attuatore Università di Trento, con la conseguente necessità di individuare un modello societario adeguato a governare sul piano giuridico, tecnico, economico e funzionale simile complessità;
- d. La previsione, all'interno della società, di un organismo collegiale di indirizzo e coordinamento scientifico delle iniziative, nonché l'attribuzione a tale organo, ai sensi dell'art. 2409-terdecies lett. f-bis), cod. civ., di funzioni di impulso e/o di approvazione rispetto all'adozione di operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società (ancorché questi ultimi risultino materialmente predisposti dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle prerogative ad esso riservate dalla legge) integrano caratteristiche idonee a garantire un maggior grado di efficienza della compagine sociale nell'assunzione delle decisioni e una maggiore efficacia della sua azione, in fase di attuazione delle decisioni stesse, permettendo tra l'altro un più efficace coordinamento della componente pubblica e di quella dei soci privati;
- e. La costituzione di una nuova società si rende altresì necessaria perché l'Università non possiede strutture tecniche in grado di gestire autonomamente un progetto di tali dimensione e complessità, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti;
- f. Le esigenze di contenimento della spesa pubblica sono, del resto, integralmente soddisfatte dalla esclusione di qualsiasi forma di remunerazione a favore dei componenti degli organi di governo e di controllo della società;
- g. L'importanza e la solidità economica dei partner privati selezionati, unita alla competenza, è tale da garantire la sostenibilità economico finanziaria del progetto, comunque dimostrata dal Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara e valutato positivamente da parte della Commissione appositamente nominata.
- Le caratteristiche essenziali del costituendo soggetto giuridico sono analiticamente indicate nello Statuto (Allegato 1) e nei Patti parasociali (Allegato 2) e in sintesi riassumibili:



- a. Nella costituzione di una società denominata "Trentino DataMine" in forma abbreviata "TDM s.r.l." con sede a Trento, durata fino al 31.12.2050 e capitale sociale previsto di Euro 20.000,00;
- Nella partecipazione iniziale a detta società dei soggetti aderenti al partenariato pubblico-privato che ha presentato il progetto dell'Università degli Studi di Trento al MUR, con le quote suddivise rispettivamente per il 51% del capitale sociale detenuto dal soggetto privato e la restante parte del 49% dal soggetto pubblico;
- c. Nell'attribuzione alla società della seguente finalità: la progettazione, la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura di innovazione attraverso la messa in rete di un Green Data Center, ovvero di un sito di stoccaggio, gestione ed elaborazione dei dati gestito rispettando canoni di sostenibilità e bioeconomia circolare che possa offrire servizi innovativi basati sulle competenze degli organismi di ricerca e sulle infrastrutture tecnologiche del territorio trentino, nel rispetto dei dettami dell'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n. 3265 del 28.12.2021, relativo alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche di innovazione, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività scientifica, di ricerca ed innovazione;
- d. Nello svolgimento della seguente attività:
 - Erogazione di servizi avanzati per l'innovazione nelle seguenti aree: intelligenza artificiale, calcolo ad elevate prestazioni, Edge computing e Sicurezza informatica, per come definite nel progetto presentato in risposta all'avviso pubblico n. 3265 del 28.12.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca e ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 132 di data 22.06.2022;
- e. Nella non ammissione della cessione delle quote della società da parte dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione nella procedura di selezione del socio privato, sino all'emissione del certificato di collaudo dell'opera;
- f. Nel divieto di ripartire in qualsiasi forma gli utili sociali fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario;
- g. Nella libertà di recesso dei soci solo nei casi previsti dalla legge, tenuto conto che il socio pubblico attuatore non può recedere dalla società fino alla conclusione del progetto, fatto salvo quanto stabilito dai patti parasociali;
- h. Nel governo della società formato dai seguenti organi:
 - Assemblea dei Soci;
 - Organo di Amministrazione;
 - Collegio Sindacale;
 - Revisore legale dei conti, ove nominato;
- i. Nell'assegnazione dei ruoli riservati ai soggetti pubblici quali:
 - La carica di Presidente riservata al legale rappresentante pro tempore dell'Università degli Studi di Trento, in qualità di proponente e soggetto attuatore del Progetto;



- La nomina della maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed eventuali altri organi di controllo;
- La nomina della maggioranza dei membri del Comitato scientifico;
- Per le ragioni sin qui esposte, la proposta di costituire la società mista a responsabilità limitata, appare pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali dell'Ateneo, mentre lo statuto e l'atto costitutivo predisposti e allegati alla presente delibera unitamente ai Patti parasociali sono conformi alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici;
- La costituzione della società a responsabilità limitata appare altresì compatibile con le norme di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato essendo, da un lato, finalizzata all'attuazione dell'iniziativa derivante dalla partecipazione al bando ministeriale di finanziamento autorizzato nell'ambito del PNRR Investimento 3.1. ("Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione") della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") Componente 2 ("Dalla ricerca all'impresa"); dall'altro, in tutto rispondente, nei suoi contenuti e nelle sue finalità, ai criteri fissati dal Ministero dell'Università e della Ricerca MUR;
- Va infine ricordato che:
 - La società a partecipazione pubblica è soggetta al monitoraggio annuale previsto dall'Art. 20 del T.U. (D.lgs. 175/2016) in merito di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento ai requisiti contenuti nel comma 2 del citato art. 20, analisi che va effettuata dall'Università e trasmessa alla Corte dei Conti;
 - La società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica è assoggettata alle disposizioni previste dalla determinazione ANAC n. 1134 dell'08.11.2017 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

Acquisiti gli atti e la documentazione di gara pubblica ed in particolare la documentazione del concorrente, l'offerta, i verbali di gara, i verbali della commissione tecnica, la documentazione integrativa elaborata, nonché la documentazione relativa alle comunicazioni con il MUR;

Richiamati sia la documentazione citata che gli atti ed i provvedimenti assunti in precedenza nel corso del procedimento;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1° ottobre 2012, da ultimo modificato con D.R. n. 195 del 21 febbraio 2022:

Visto il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016, da ultimo modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021;



Visto il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175;

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

Viste le linee guida approvate dall'ANAC;

Con voto unanime;

DELIBERA

- Di prendere atto degli esiti della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del Socio privato espletata con il supporto dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti APAC e conseguentemente confermare l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese COVI COSTRUZIONI SRL, DEDAGROUP SPA, ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA (ISA SPA), G.P.I. SPA., che ha presentato un'offerta economica pari a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), in rialzo con riferimento al valore base della quota di capitale sociale e un progetto di investimento per un importo complessivo pari a € 50.204.560,00 I.V.A. compresa, di cui la quota a finanziamento pubblico a carico del soggetto attuatore è pari a € 18.410.355,34.
- 2. Di approvare lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata TDM s.r.l. (allegato n. 3.1) e il relativo allegato contenente i patti parasociali (allegato n. 3.2), parte integrante e sostanziale alla presente delibera, dando mandato al Rettore di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie in fase di costituzione della società a responsabilità limitata, anche in recepimento delle proposte della parte privata compatibili con le finalità e il quadro regolatorio dell'iniziativa;
- Di disporre la trasmissione del presente provvedimento ad AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Trento per il relativo parere, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;
- 4. Di autorizzare, subordinatamente al parere favorevole della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, il Rettore a sottoscrivere in nome e per conto dell'Università degli Studi di Trento l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata TDM s.r.l., unitamente allo Statuto e ai Patti parasociali con le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie od opportune in fase di stipula, nonché i contratti con la società mista e con i soci privati che saranno incaricati dell'esecuzione, con la matrice dei rischi in conformità alle indicazioni e ai vincoli esplicitati negli atti di gara e negli indirizzi formulati dal MUR;
- 5. Di sottoscrivere la quota di partecipazione del capitale di TDM s.r.l. fino ad un massimo di Euro 9.800,00, pari al 49% del capitale sociale;
- 6. Di dare atto che la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società spetta all'Università degli Studi di Trento, nella persona del Rettore, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello schema di statuto e che il Responsabile scientifico del progetto Trentino Data Mine è il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;
- 7. Di prendere atto che la società a responsabilità limitata è soggetta al monitoraggio annuale previsto dall'art. 20 del T.U. (D.lgs. 175/2016), con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 2 del citato



- art. 20, in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che sarà effettuato dall'Università e trasmesso alla Corte dei Conti;
- 8. Di prendere atto che la società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica è assoggettata alle disposizioni previste dalla determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2021 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Il Presidente: Daniele Finocchiaro

Il Segretario: Alex Pellacani

ALLEGATI:

- 3.1 schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata TDM s.r.l.
- 3.2 patti parasociali

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)







"Trentino DataMine"

(in forma abbreviata "TDM s.r.l.") Società a responsabilità limitata

Indice generale

	_
ARTICOLO 1 - Denominazione sociale	2
ARTICOLO 2 - Sede sociale e domicilio dei soci	2
ARTICOLO 3 - Durata	2
ARTICOLO 4 - Oggetto sociale	2
ARTICOLO 5 - Soci fondatori	3
ARTICOLO 6 - Capitale sociale e finanziamento dei soci	3
ARTICOLO 7 - Obblighi dei soci	3
ARTICOLO 8 - Diritti dei soci	4
ARTICOLO 9 - Recesso del socio	4
ARTICOLO 10 - Organi della Società	4
ARTICOLO 11 - Assemblea dei soci	5
ARTICOLO 12 - Quorum assembleari deliberativi	5
ARTICOLO 13 - Organo di Amministrazione	6
ARTICOLO 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione	6
ARTICOLO 15 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione	7
ARTICOLO 16 - Collegio sindacale	7
ARTICOLO 17 - Spese e compensi componenti organi sociali e divieto di istituzione di nuovi organi sociali	8
ARTICOLO 18 - Risorse umane e strutturali	9
ARTICOLO 19 - Proprietà intellettuale	9
ARTICOLO 20 - Esercizio sociale	9
ARTICOLO 21 - Bilancio e utili	9
ARTICOLO 22 - Scioglimento e liquidazione	9
ARTICOLO 23 - Responsabilità verso Terzi	10
ARTICOLO 24 - Controversie e clausola arbitrale	10
ARTICOLO 25 - Disposizioni finali	10

ARTICOLO 1 - Denominazione sociale

1. E' costituita ai sensi dell'articolo 2463 cod. civ. e dell'articolo 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, una società a responsabilità limitata, denominata Trentino DataMine (in forma abbreviata "TDM s.r.l."), di seguito chiamata brevemente "Società".

ARTICOLO 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La Società ha sede legale a Trento all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese. Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società è quello comunicato per iscritto da questi alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, ove esistente, dell'indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 3 - Durata

- 1. La Società ha durata sino al 31.12.2050.
- 2. Prima della scadenza del termine, la durata della Società potrà essere prorogata con decisione dell'Assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.
- 3. Alla scadenza del termine, la Società si intenderà sciolta, ferma restando la possibilità della revoca dello stato di liquidazione con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e con attribuzione del diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito.

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

- 1. La Società ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura di innovazione attraverso la messa in rete di un Green Data Center, ovvero di un sito di stoccaggio, gestione ed elaborazione dei dati gestito rispettando canoni di sostenibilità e bioeconomia circolare che possa offrire servizi innovativi basati sulle competenze degli organismi di ricerca e sulle infrastrutture tecnologiche del territorio trentino, nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n. 3265 del 28.12.2021, relativo alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche di innovazione, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati altamente qualificati che svolgono attività scientifica, di ricerca ed innovazione. In particolare, tale infrastruttura mira all'erogazione di servizi avanzati per l'innovazione nelle seguenti aree: intelligenza artificiale, calcolo ad elevate prestazioni, edge computing e sicurezza informatica inclusa crittografia quantistica, per come definite nel progetto presentato in risposta all'Avviso pubblico n. 3265 del 28.12.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca (Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione) e ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 132 di data 22 giugno 2022 (di seguito "Progetto").
- 2. Al fine dell'attuazione degli scopi statutari, la società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziari e di locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fidejussioni.
- 3. La società avrà la facoltà di affidare a terzi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal progetto, dagli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e dalla normativa in essi richiamata, attività riguardanti la progettazione e la costruzione delle opere di

propria competenza, nonché di affidare a terzi l'esercizio degli impianti realizzati e/o la prestazione dei servizi connessi.

4. La società potrà altresì svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore di terzi, compresi i propri soci pubblici e privati.

ARTICOLO 5 - Soci fondatori

- 2. La quota di partecipazione sociale complessiva del/i Socio/i privato/i è pari al 51% (cinquantuno per cento).
- 3. La quota di partecipazione del socio pubblico è pari al 49% e in caso di ingresso di altri soci pubblici, in particolare la Fondazione Bruno Kessler (FBK) in qualità di promotore del Progetto, coerentemente con quanto previsto, le relative quote di partecipazione verranno ripartite nell'ambito di tale percentuale.

ARTICOLO 6 - Capitale sociale e finanziamento dei soci

- 1. Il capitale sociale è pari a Euro 20.000,00, diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 cod. civ..
- 2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso del MUR n. 3265 del 28.12.2021, il 51% del capitale sociale è detenuto dal/i soggetto/i privato/i.
- 4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La deliberazione deve essere assunta con le maggioranze di cui al presente Statuto. Rimane fermo il rispetto delle proporzioni di cui al comma 3.
- 5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2462 cod. civ., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi.
- 6. In nessun caso l'Università degli Studi di Trento ed eventuali altri soci pubblici potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, in luogo di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi, fatto salvo il trasferimento delle somme erogate a titolo di contributo nell'ambito dell'iniziativa di cui all'art. 4.
- 7. In caso di perdite di gestione, l'Università degli Studi di Trento ed eventuali altri soci pubblici risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione. Nell'eventualità di delibera di contributi annuali l'Università degli Studi di Trento ed eventuali altri soci pubblici non potranno apportare versamenti in denaro, ma esclusivamente di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei soci

- 1. I Soci sono tenuti al versamento della quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita nell'atto costitutivo o all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale.
- 2. I Soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei patti parasociali e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
- 3. Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all'Organo di Amministrazione le variazioni intervenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

4. Ciascun Socio, sulla base di appositi accordi e nel rispetto delle procedure previste nel proprio ordinamento, si obbliga a mettere a disposizione della Società le risorse necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 8 - Diritti dei soci

- 1. I diritti sociali spettano ai Soci in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.
- 2. In aggiunta ai diritti sociali spettanti ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale e ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:
 - a) al socio **Università degli Studi di Trento e agli altri soci pubblici** sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., i diritti particolari previsti dai patti parasociali, fra i quali:
 - la carica di presidente dell'Organo di amministrazione al legale rappresentante dell'Università degli Studi di Trento, in qualità di soggetto proponente del progetto;
 - il diritto di nominare la maggioranza dei membri degli organi di controllo;
 - il valore doppio del voto rispetto a quello degli altri Soci in caso di disaccordo all'interno dell'organo di amministrazione della società;
 - b) ai **soci Soggetti privati** sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c., i seguenti diritti particolari, fino a quando sarà detenuta la partecipazione nella Società:
 - il diritto agli utili fino al recupero delle somme stanziate a titolo di finanziamento socio;
- 3. I diritti particolari previsti dal comma 2 sono attribuiti ai soci personalmente per la durata della partecipazione in Società; non sono pertanto trasmissibili ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
- 4. I diritti particolari possono essere modificati tramite deliberazione dell'Assemblea dei Soci da assumere con la maggioranza prevista dal presente Statuto, purché sussista il consenso dei Soci titolari dei diritti particolari oggetto di modifica.
- 5. Il diritto di trasferire le partecipazioni è precluso o limitato secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

ARTICOLO 9 - Recesso del socio

- 1. Non è ammessa la cessione delle quote della società da parte dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione nella procedura di selezione del socio privato, sino all'emissione del certificato di collaudo dell'opera di cui all'art. 4.
- 2. Il socio pubblico attuatore non può recedere dalla società fino alla conclusione del Progetto, fatto salvo quanto stabilito dai patti parasociali e quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 175/2016.
- 3. L'ingresso nel capitale sociale e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può avvenire in qualsiasi momento, a condizione che permangano le garanzie di sostenibilità oggetto di valutazione nell'ambito della procedura di scelta del socio privato.

ARTICOLO 10 - Organi della Società

- 1. Sono organi della Società:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale;
 - il Revisore legale dei conti, ove nominato.
- 2. L'Organo di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono nominati, in prima composizione, nell'atto costitutivo.
- 3. Agli organi sociali si applicano, per quanto qui non diversamente stabilito, le norme del codice civile vigenti in materia.

ARTICOLO 11 - Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è costituita dai soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al revisore e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori e revisori di queste. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.
- 2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno dall'Organo di Amministrazione, nella persona del Presidente:
- a) entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del piano annuale e triennale di attività e del bilancio di previsione proposti dall'Organo di Amministrazione;
- b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque, qualora particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, non oltre 180 (centottanta) giorni dopo la chiusura dell'esercizio.
- 3. L'Assemblea dei Soci può essere, altresì, convocata su iniziativa del Presidente dell'Organo di Amministrazione o su richiesta di tanti soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno un terzo del capitale sociale.
- 4. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio provinciale.
- 5. Ogni socio esprime il voto in proporzione alla quota di capitale sociale, fatto salvo quanto stabilito all'art. 8.
- 6. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 cod. civ. e, inoltre, sulle seguenti materie:
- a. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissazione del compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
- b. nomina nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ. del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, ne fissa il compenso e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione dello stesso;
- b. approvazione del programma di attività e della relazione annuale di carattere amministrativogestionale predisposta dall'Organo di Amministrazione;
- c. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d. approvazione delle eventuali modifiche delle Statuto;
- e. approvazione della proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- f. individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi Soci;
- g. approvazione del regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
- h. deliberazione sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- j. concessione di diritti reali o personali di garanzia;
- k. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- l. delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - Quorum assembleari deliberativi

- 1. L'Assemblea dei Soci è costituita validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.
- 1. L'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo le più qualificate maggioranze previste dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge.

- 2. L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, per le materie che comportino una modificazione dei diritti dei soci e del presente Statuto.
- 3. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nonché sulle materie seguenti:
- a. approvazione del bilancio d'esercizio, il piano annuale/triennale e il bilancio di previsione;
- b. destinazione degli eventuali utili di esercizio, che dovranno essere integralmente destinati al recupero dell'investimento e alla costituzione della riserva legale, prima, e all'ulteriore sviluppo della Società, poi;
- c. nomina, revoca e determinazione degli eventuali compensi annui dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dei sindaci, nonché preventiva autorizzazione all'attribuzione di deleghe di gestione da parte dell'Organo di Amministrazione al Presidente, fermo quanto previsto dal presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci;
- d. conferimento dell'incarico della revisione legale e determinazione del relativo compenso;
- e. istituzione di sedi secondarie o trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato; f. proroga della durata della Società;
- g. scioglimento della Società e la nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- h. approvazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dei piani di attività, annuali e triennali, nonché del bilancio di previsione;
- i. approvazione delle modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 13 - Organo di Amministrazione

- 1. La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che si compone di 5 (cinque) membri, anche non Soci, a scelta dell'Assemblea dei Soci adottata con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. Al legale rappresentante pro tempore dell'Università degli Studi di Trento, in qualità di proponente e soggetto attuatore del Progetto, è riservata la carica di Presidente, quale diritto particolare ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, cod. civ..
- 3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 4. In caso di disaccordo, il voto degli amministratori designati dall'Università degli Studi di Trento varrà il doppio di quello degli altri.
- 5. I seguenti poteri sono da esercitarsi dall'Organo di Amministrazione e non sono delegabili:
- a) deliberare le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese per la Società eccedenti quelle previste nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei soci o che, nei limiti del bilancio preventivo, richiedano uno spostamento di risorse tra diverse destinazioni di spesa, quando riguardano attività individuate come critiche nel Piano Annuale;
- b) deliberare in merito alla struttura organizzativa della Società, nominando i relativi responsabili;
- 6. I preposti al Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera senza diritto ad alcun compenso.

ARTICOLO 14 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- a) nomina e revoca i componenti del comitato scientifico e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
- b) nomina e revoca i componenti del comitato industriale e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
- b) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi;
- c) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie;
- d) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
- e) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- f) predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- g) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea dei Soci eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- j) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;
- k) delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari previsti da questo Statuto;
- l) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
- m) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

ARTICOLO 15 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

- 1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al legale rappresentante pro tempore dell'Università degli Studi di Trento, in quanto proponente e soggetto attuatore del Progetto. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un vicepresidente, che sostituisce il presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento ed un segretario, anche estraneo. In caso di assenza di un vice presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dall'amministratore in carica più anziano di età.
- 2. Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte a terzi e in giudizio, ha funzioni di rappresentanza istituzionale e:
- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, presentando all'Assemblea dei Soci il piano annuale e triennale delle attività ed il bilancio preventivo e d'esercizio;
- d) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci;
- e) coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione della Società, alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente Statuto;
- f) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei 5 giorni successivi alla loro adozione;
- g) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - Collegio sindacale

1. L'Assemblea dei Soci nomina il Collegio Sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 e dell'articolo 2397 e ss cod. civ.,

che esercita anche la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di revisore legale o di una società di revisione legale ovvero salvi ancora i casi in cui l'Assemblea dei Soci decida di affidare la revisione legale ad una società di revisione.

- 2. Il Collegio Sindacale dura in carica per 3 (tre) esercizi ed il suo mandato scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.
- 3. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
- 4. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che saranno così designati:
- L'Università degli Studi di Trento, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, cod. civ., ha il diritto di designare congiuntamente agli eventuali altri soci pubblici 2 (due) membri effettivi, uno dei quali avrà il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, ed 1 (un) membro supplente;
- Il/i Socio/i privato/i ha/hanno il diritto, ai sensi dell'articolo 2468, comma terzo, cod. civ., di designare congiuntamente 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente.
- 5. I diritti particolari di designazione dei sindaci devono essere esercitati per il primo mandato all'atto della costituzione della Società e per i mandati successivi mediante comunicazione per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla scadenza del mandato del Collegio sindacale in carica. Qualora i soci titolari di diritti particolari di designazione dei componenti il collegio sindacale non esercitino tale diritto entro i termini ivi indicati, i componenti il collegio sindacale saranno nominati dall'Assemblea dei Soci che delibera secondo la maggioranza prevista dal presente Statuto. Contestualmente alla designazione, il Socio deposita altresì: 1) un curriculum vitae di ogni candidato, 2) la dichiarazione con la quale il medesimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Sindaco.
- 6. I Sindaci nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- 7. Almeno un membro effettivo e un membro supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. Tuttavia, qualora la revisione legale sia esercitata dal Collegio Sindacale, esso dovrà essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo designato dall'Università degli Studi di Trento; in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato dalla citata Università.
- 9. In caso di sostituzione di uno dei sindaci designati da uno dei Soci titolari di diritti particolari, subentra il sindaco supplente designato dallo stesso Socio che aveva designato il sindaco sostituito.
 10. Ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso, da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 17 - Spese e compensi componenti organi sociali e divieto di istituzione di nuovi organi sociali

- 1. Sono a carico della Società i rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro ufficio dai componenti degli Organi sociali.
- 2. Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
- 3. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 4. È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali, nonché di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

ARTICOLO 18 - Risorse umane e strutturali

- 1. La Società si avvarrà prevalentemente del personale e delle strutture di ricerca dei Soci, nelle forme previste dalla legge. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei soci sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.
- 2. Nell'attuazione del Progetto la Società dovrà assicurare il rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n. 3265 del 28.12.2021, dalle linee di indirizzo emanate da parte del Ministero e/o di altre Autorità, dal Progetto stesso e dagli atti della procedura di scelta del socio privato, in particolare con riferimento allo sviluppo di iniziative progettuali avvalendosi di profili altamente qualificati.

ARTICOLO 19 - Proprietà intellettuale

1. La ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, sono definiti con specifici accordi e approvati dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale.

ARTICOLO 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 21 - Bilancio e utili

- 1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi degli articoli 2423 e ss e dell'art. 2478-bis cod. civ..
- 2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
- 3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno destinati inizialmente al/i Socio/i privato/i fino al completo recupero, da parte dello stesso, delle somme destinate a titolo di finanziamento socio per il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione dell'oggetto sociale. Una volta terminato il recupero da parte del socio privato del finanziamento, gli utili risultanti dal bilancio di esercizio, verranno destinati o ripartiti nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

ARTICOLO 22 - Scioglimento e liquidazione

- 1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle prescritte dalle norme di legge.
- 2. Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 cod. civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità di liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.
- 3. In caso di scioglimento, della Società l'Assemblea dei Soci nomina uno o più Liquidatori. Soddisfatti i creditori, i Liquidatori provvederanno a ripartire il residuo patrimonio rimborsando ai

Soci il valore nominale delle rispettive partecipazioni e devolvendo il residuo a Enti del Terzo Settore che perseguono finalità di utilità sociale.

- 4. Le quote del patrimonio ripartite all'atto dello scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i propri rapporti di debito verso la Società e verso gli organismi pubblici nazionali e sovranazionali finanziatori.
- 5. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Socio alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente della Società.

ARTICOLO 23 - Responsabilità verso Terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

ARTICOLO 24 - Controversie e clausola arbitrale

- 1. Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.
- 2. Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso:
- a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e ss c.p.c.;
- b) la lingua utilizzata sarà l'italiano;
- c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa;
- d) i difensori delle parti avranno il potere di transigere, di rinunziare agli atti del giudizio, di determinare o prorogare il termine per la pronunzia ed il deposito del lodo;
- e) la decisione sarà resa secondo diritto.
- 3. Sede dell'arbitrato sarà quella indicata di comune accordo dagli arbitri nominati, purché in Italia.
- 4. Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 c.p.c., il lodo arbitrale dovrà essere pronunciato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri.
- 5. Gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.
- 6. Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 c.p.c., sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
- 7. Qualsiasi controversia ulteriore sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Trento.

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.







Patti parasociali

1. Governance del socio pubblico

- 1.1. Lo Statuto sarà predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In attuazione di quanto stabilito all'art. 12 dell'*Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione* del MUR e di quanto indicato dal progetto approvato dallo stesso Ministero, che prevede che l'Università degli Studi di Trento debba mantenere la governance ed il ruolo di soggetto attuatore dell'iniziativa, lo Statuto prevederà il diritto dell'Università degli Studi di Trento, soggetto proponente ed attuatore del Progetto, di nominare la maggioranza dei componenti del Comitato scientifico di cui al successivo art. 6.
- 1.2. Lo Statuto prevederà altresì che in caso di disaccordo all'interno dell'organo di amministrazione della società veicolo, il voto dell'Università degli Studi di Trento varrà il doppio di quello degli altri Soci.
- 1.3 Inoltre, l'Università degli Studi di Trento nominerà la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed eventuali altri organi di controllo.
- 1.3. Al legale rappresentante dell'Università degli Studi di Trento, in qualità di soggetto proponente ed attuatore del progetto, spetterà la carica di presidente dell'Organo di amministrazione della società veicolo.

2. Obblighi dei Soci e della Società.

- 2.1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale spetta sia ai soci pubblici e privati, ciascuno per le attività di propria pertinenza, che alla società:
- a) avviare tempestivamente le attività progettuali, concludere il Progetto nei modi e nei tempi previsti dallo stesso, garantendo la coerenza con il "Piano di Ripresa e Resilienza" (PNRR);
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal D.L. n. 77 del 3.5.2021 e ss.mm.;
- c) adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- d) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento con fondi PNRR;
- e) garantire la realizzazione del progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista, nel pieno rispetto di tutti i requisiti, i limiti e le regole imposti dal Progetto.

3. Partecipazione del Socio Pubblico

- 3.1. Il socio pubblico parteciperà alla società veicolo con una quota del 49 %
- 3.2. In nessun caso il socio pubblico e in particolare l'Università degli Studi di Trento potrà essere gravata da patti che richiedano contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, all'infuori di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.
- 3.3. In caso di perdite di gestione, il socio pubblico risponderà nei limiti della propria quota di partecipazione. Nell'eventualità di delibera di contributi annuali, il socio pubblico non potrà apportare

versamenti in denaro, ma esclusivamente apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

4. Partecipazione del Socio privato

- 4.1. Il Socio privato parteciperà alla società veicolo con una quota pari al 51%.
- 4.2. Il Socio privato provvederà a finanziare completamente il progetto a titolo di finanziamento socio.
- 4.3. Il Socio privato si impegna a nominare l'Infrastructure Manager, secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato dal MUR, con il ruolo ed i compiti indicati all'interno del progetto stesso e declinati nella propria proposta presentata all'atto della scelta del socio.
- 4.4. Il socio privato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dei servizi oggetto di svolgimento da parte della società veicolo.

5. Obblighi di riservatezza

- 5.1. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel Progetto che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca, dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:
- a) non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- b) non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;
- c) garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di "need to know";
- d) in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituire o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.
- 5.2. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto destinatari delle divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.
- 5.3. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:
- a) le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;
- b) il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;
- c) le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;
- d) le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.
- 5.4. Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

- 5.5. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.
- 5.6. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.
- 5.7. La perdita, per qualsiasi causa, dello status di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le informazioni qualificate come riservate non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

6. Comitato scientifico

- 6.1. In conformità a quanto stabilito dal progetto approvato dal MUR verrà costituito un Comitato scientifico, con membri di comprovata competenza tecnico-scientifica ed esperienza. I membri verranno nominati dai Soci pubblici della società veicolo; all'Università degli studi di Trento spetterà la nomina della maggioranza dei membri del Comitato. Il Comitato è composto da almeno 3 (tre) membri: un componente del Comitato deve essere in possesso di comprovata competenza tecnico-scientifica e deve avere esperienza di gestione e coordinamento di progetti di innovazione; le funzioni di coordinatore del Comitato verranno svolte da un componente individuato dal Comitato stesso all'atto del primo insediamento.
- 6.2. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.
- 6.3. Il Comitato Scientifico è responsabile della direzione scientifica del progetto. Gli indirizzi tecnico-scientifici del Comitato saranno sottoposti all'Organo di amministrazione per la definizione degli obiettivi e delle linee guida operative.
- 6.4. Il Comitato Scientifico ha, inoltre, il compito di analizzare, fornire pareri vincolanti e contribuire alla individuazione delle linee scientifiche di indirizzo della Società da proporre all'Organo di Amministrazione, in particolare riguardo:
- al Piano strategico triennale di attività;
- al Piano annuale di attività.
- 6.5. Il Comitato Scientifico inoltre:
- verifica, con cadenza almeno semestrale lo stato di attuazione del progetto annotando prescrizioni ed azioni di miglioramento, redigendo contestualmente un rapporto intermedio sull'attività svolta da trasmettere all'Organo di Amministrazione;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre per approvazione all'Organo di Amministrazione e da allegare, nella sua forma definitiva, alla relazione annuale all'Assemblea.
- 6.6. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio coordinatore, secondo le modalità già definite dal presente Statuto per l'Organo di Amministrazione.
- 6.7. Ai componenti del Comitato non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.
- 6.8. La costituzione del Comitato non comporta istituzione di organo sociale diverso da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, trattandosi di organo con funzioni esclusivamente consultive e con competenze prettamente tecnico-scientifiche.

7. Comitato Industriale

- 7.1. Nell'organizzare le attività della Società, il Consiglio di Amministrazione si avvale del Comitato Industriale, organo consultivo che raccoglie e rappresenta le esigenze tecnologiche provenienti dai rappresentanti del sistema economico.
- 7.2. Il Comitato industriale è composto da 7 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti aventi idonee competenze in funzione del recepimento delle esigenze espresse dalle categorie economiche interessate.
- 7.3. Il Comitato industriale resta in carica per la durata del Progetto.
- 7.4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.
- 7.5. La costituzione del Comitato non comporta istituzione di organo sociale diverso da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, trattandosi di organo con funzioni esclusivamente consultive e con competenze prettamente tecnico-scientifiche.

8. Modalità di stanziamento risorse fondi PNRR

- 8.1. Le risorse rese disponibili a valere sui fondi PNRR saranno erogate all'Università degli Studi di Trento, fatto salvo un anticipo del 10% se riconosciuto da parte del Ministero, per stati di avanzamento in corrispondenza della realizzazione dei lavori ammessi a finanziamento e degli altri obiettivi del progetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la relativa rendicontazione.
- 8.2. L'Università degli Studi di Trento destinerà alla società veicolo le risorse reperite ai sensi del comma precedente a titolo di finanziamento socio.

9. Distribuzione degli utili

9.1. La società veicolo non procederà alla distribuzione degli utili fino all'integrale recupero delle somme stanziate in termini di finanziamento socio da parte del socio privato.

10. Recesso del socio pubblico

- 10.1. La partecipazione del socio pubblico e lo scioglimento del rapporto societario sono regolati in conformità all'art. 17 del D. Lgs. 175/2016.
- 10.2. In caso di recesso del socio pubblico determinato dalla mancata attuazione del progetto, dalla mancata realizzazione dei risultati o dalla violazione di obblighi da parte della società veicolo, o da altre cause comunque non imputabili a responsabilità del socio pubblico, il socio privato sarà obbligato a tenere indenne quest'ultimo in relazione agli oneri per il rimborso del finanziamento percepito, oltre che al risarcimento del danno.